

"Linee guida per l'accesso alla mediazione familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio"

Documento AIMeF – Marzo 2007

Si riporta qui di seguito la bozza di un documento che verrà ufficialmente approvato alla prossima assemblea generale annuale dell'A.I.Me.F., il 24 giugno 2007. Il documento si propone come uno strumento d'aiuto agli operatori giuridici. Il documento è corredato da schemi e tavole sintetiche chiare ed esaustive. La versione definitiva verrà pubblicata sul sito www.aimef.it in seguito alla sua ufficiale approvazione. Per ricevere gli schemi riassuntivi via e-mail :

bollettinomediatori@libero.it

Linee guida per l'accesso alla mediazione familiare nel corso del procedimento di separazione e divorzio

L'Associazione Italiana Mediatori Familiari - A.I.Me.F.

- con sede legale in Milano (20154) – Corso Sempione n. 8 - tel./fax: 02/89695612 – info@aimef.it - www.aimef.it;
- è un'organizzazione professionale volontaria senza scopo di lucro, nata nel 1999 e formata da mediatori familiari in attività;
- è iscritta nell'elenco speciale del C.N.E.L. (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) con n.33/03 e pertanto i suoi associati costituiscono albo nazionale privato dei mediatori familiari;

premessi che:

- l'art.155 c.c., così come modificato dalla L.54/2006 in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli, dispone che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale";

- il successivo art.155sexies c.c. stabilisce che "qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli";

- nulla è disposto in merito a chi siano gli esperti e con quali modalità il magistrato, le parti o i loro avvocati possano accedere alle loro prestazioni nel corso del procedimento giudiziario;

- per coinvolgere il mediatore familiare nel corso del giudizio nei Tribunali si attuano prassi differenziate: ora viene nominato CTU ex art.61 c.p.c., ora ausiliario ex art.68 c.p.c., ora senza riferimenti specifici;

- tale modalità operativa genera confusione circa la specificità dell'intervento mediativo nell'ambito del processo di separazione e divorzio;

- invero, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe avere una formazione specifica che risponda agli standard minimi stabiliti dal FORUM EUROPEEN - Formation et Recherche en Médiation Familiale (www.europeanforum-familymediation.com) – organismo di formazione e ricerca in mediazione costituitesi a Marsiglia (Francia) nell'aprile 1998. Standard ripresi e perfezionati nello Statuto A.I.Me.F.;

- inoltre, il professionista idoneo alla pratica della mediazione familiare dovrebbe agire nel rispetto della deontologia professionale regolamentata dal *European Code of Conduct for Mediators* firmato a Bruxelles il 2 luglio 2004. Deontologia ripresa e perfezionata nello Statuto e nel Regolamento Interno A.I.Me.F.;

- infine, il ruolo e la funzione del mediatore familiare sono

chiaramente delineati dalla Raccomandazione (98)/1 del 19.01.98 del Consiglio d'Europa, nonché dalla Raccomandazione 1639 del 25.11.03 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa.

In particolare, tali provvedimenti mettono in evidenza che:

a) la mediazione dovrebbe essere autonoma e complementare rispetto al contesto giudiziario;

b) il mediatore familiare dovrebbe avere una funzione esclusivamente di natura compositiva e non valutativa;

c) la volontarietà della coppia al percorso di mediazione familiare è predittiva di un buon esito del medesimo;

- l'istituto dell'esperto mediatore ex art.155sexies c.p.c. è incompatibile con quello del CTU ex art.61 e ss c.p.c. e artt.13-24; 89-92 disp.att. e con quello degli altri ausiliari ex art. 68 c.p.c. innanzitutto per l'autonomia e la complementarietà del percorso di mediazione familiare rispetto al contesto giudiziario. Difatti, mentre gli ausiliari del giudice - tra cui in primis il CTU - sono da quest'ultimo incaricati in suo ausilio ai fini della decisione, il mediatore familiare, invece, mette la propria professionalità a disposizione delle parti. Il destinatario dell'attività dell'ausiliario risulta, di conseguenza, essere il giudice, mentre i beneficiari dell'attività del mediatore sono le parti. Inoltre, la riservatezza e la confidenzialità degli incontri, l'assenza di processo verbale e di relazione da parte del mediatore, la natura esclusivamente compositiva dell'intervento, la volontarietà dell'accesso al percorso che esclude di per sé una nomina da parte del giudice, una formulazione di quesito e un giuramento, confermano l'inconciliabilità tra i due istituti. Infine, essendo l'attività del mediatore svolta su incarico e nell'interesse